

**CIRCOLARE N. 31 DEL 2 NOVEMBRE 2021**

**ATTIVITA' D'IMPRESA E CONCORRENZA**

**Governance del PNRR e capacità amministrativa:  
sviluppi a valle del decreto-legge n. 77/2021**

## **ABSTRACT**

Questa circolare illustra le misure adottate, dopo l'approvazione a fine maggio del decreto-legge n. 77/2021, per mettere a punto la governance del PNRR. Con la legge di conversione del decreto n. 77 è stato rafforzato il ruolo del Parlamento e sono stati chiariti i rapporti tra Consiglio dei Ministri e Cabina di regia. Sul piano operativo, con una serie di decreti sono stati istituiti la Segreteria tecnica, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Più in generale, è stata rafforzata la Rete governativa permanente per l'attuazione del programma di governo, con un particolare focus sull'adozione tempestiva dei provvedimenti di secondo livello. Per rispettare i tempi del PNRR, è stato chiesto alle amministrazioni centrali competenti di presentare un preciso piano di adozione degli interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2021, indicando lo stato di avanzamento, l'impostazione strategica e gli eventuali ostacoli riscontrati. La governance del PNRR viene così ad assumere una natura dinamica, che dovrebbe consentire l'attivazione degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione per risolvere i problemi. Il decreto-legge n. 80/2021 contiene numerose disposizioni per favorire il reclutamento nella PA, potenziare l'organizzazione amministrativa e migliorare la capacità delle amministrazioni di produrre risultati.

## **PROVVEDIMENTI COMMENTATI**

---

**Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, art. 1**

**Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113**

**Dpcm 28 giugno 2021, con cui è stata istituita la struttura di missione 'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione'; Dpcm 28 giugno 2021, con cui è stata istituita la struttura di missione 'Segreteria tecnica del PNRR'; Dpcm 14 ottobre 2021, con cui è stato istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**

**Ragioneria generale dello Stato, "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", 14 ottobre 2021**

---

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
1. Rapporti tra Governo e Parlamento per l'attuazione del PNRR	p. 5
2. Modifiche della governance PNRR e disposizioni attuative	p. 6
2.1 La composizione della Cabina di regia e il ruolo del Consiglio dei ministri	p. 7
2.2 Allocazione territoriale delle risorse del PNRR	p. 8
2.3 Continuità dell'azione amministrativa: sospensione dei rientri di personale di altre amministrazioni	p. 9
2.4 Il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale	p. 9
2.5 L'istituzione della Segreteria tecnica del PNRR e dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione	p.11
2.6 Coordinamento della fase attuativa: tavoli di settore e territoriali e risorse umane per gli interventi nel settore del turismo	p.11
2.7 Risorse del MEF per compiti di monitoraggio e audit del PNRR	p.12
2.8 L'attività della Corte dei conti e i controlli anticorruzione	p.12
2.9 Basi di dati ISTAT ai fini dell'attuazione del PNRR	p.13
2.10 Le misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR	p.14
2.11 Il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili	p.15
3. Il rafforzamento della Rete governativa permanente sull'attuazione del programma di Governo	p.16
4. Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021	p.16
5. Le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato per la selezione dei progetti PNRR	p.18
6. Le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni	p.19

## **Introduzione**

Come richiesto dalle istituzioni europee, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attribuendo i compiti e le responsabilità riguardo alle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché all'attuazione degli interventi previsti dal Piano. In particolare, il decreto-legge ha individuato i soggetti istituzionali di riferimento nell'ambito del Governo e delle amministrazioni coinvolte e in alcuni casi anche le divisioni interne incaricate e le strutture o gli enti di supporto. Queste disposizioni, contenute negli articoli da 1 a 14 del decreto-legge, sono state analizzate nella nostra circolare 19/2021.

In sede di conversione del decreto, la legge 29 luglio 2021, n. 108 è intervenuta sulla materia modificando ed integrando per alcuni aspetti il sistema di governance, in particolare per valorizzare il controllo del Parlamento sulla realizzazione del PNRR.

A valle del decreto-legge n. 77/2021, la struttura della governance è stata resa operativa da due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno con cui sono state istituite, rispettivamente, la Segreteria tecnica del PNRR e l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, nonché dal più recente decreto del Presidente del Consiglio del 14 ottobre scorso relativo al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale<sup>1</sup>. Durante l'estate sono state individuate le amministrazioni centrali deputate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR in quanto titolari di specifici interventi.

Il 14 ottobre scorso, inoltre, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato un documento contenente "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", che è volto a indicare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR i principi generali e i requisiti da rispettare nell'attuazione degli interventi di competenza per quanto attiene agli avvisi pubblici e leggi di finanziamento per progetti attuati da altri organismi, pubblici o privati (cosiddetti progetti 'a regia').

Sempre per assicurare l'attuazione del PNRR, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto una serie di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e per l'efficienza della giustizia.

---

<sup>1</sup> I decreti sono disponibili sul sito web dell'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri [https://www.programmagoverno.gov.it/it/ricerca-provvedimenti/?numero=77&anno=2021&oggetto=.](https://www.programmagoverno.gov.it/it/ricerca-provvedimenti/?numero=77&anno=2021&oggetto=)

Questa circolare illustra le novità introdotte dagli atti normativi sopra richiamati.

## **1. Rapporti tra Governo e Parlamento per l'attuazione del PNRR**

Nella versione originaria del decreto-legge n. 77/2021 la disciplina dei rapporti con il Parlamento era piuttosto scarna, limitandosi in sostanza a prevedere la trasmissione da parte della Cabina di regia di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR e, su richiesta delle Commissioni parlamentari, di ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi conseguiti.

Su tale aspetto interviene la legge n. 108/2021 (articolo 1, commi 2-7), ponendo un più dettagliato insieme di **obblighi informativi a carico del Governo nei confronti delle Commissioni parlamentari** e precisando il ruolo di queste ultime ai fini del controllo e della migliore attuazione del PNRR.

È anzitutto previsto che, al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisca alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per **esercitare il controllo sull'attuazione** del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)<sup>2</sup>.

Il Governo deve fornire alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti anche al fine di **prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità** relative all'attuazione del PNRR.

Vanno inoltre trasmessi alle Commissioni parlamentari i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite da apposite intese adottate dai Presidenti di Camera e Senato (v. infra), **le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate a:**

---

<sup>2</sup> Il PNC è stato approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

- **monitorare lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione**, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
- **formulare osservazioni ed esprimere valutazioni** utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

Sempre nella prospettiva di aumentare la disponibilità di informazioni utili a controllare l'attuazione del PNRR, è previsto che le Camere possano stipulare con il MEF una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario "ReGiS"<sup>3</sup>.

Infine, viene attribuita ai Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, la facoltà di adottare **intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta**, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

## **2. Modifiche della governance PNRR e disposizioni attuative**

Le principali modifiche introdotte dalla legge di conversione alle disposizioni del decreto-legge n. 77/2021 in tema di **governance del Piano** riguardano: la composizione della Cabina di regia e il ruolo del Consiglio dei ministri; i soggetti rappresentati nel Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale; la previsione di tavoli di settore e territoriali sull'impatto economico e sociale dei progetti di investimento. Accanto a queste modifiche vanno considerate le norme

---

<sup>3</sup> Si ricorda che la legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto la predisposizione da parte del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di un apposito sistema informatico al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU (articolo 1, comma 1043). Questo sistema, denominato ReGiS, è indicato all'interno del PNRR quale strumento per supportare i processi di attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea e dei corrispondenti strumenti della programmazione nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.

istitutive della Segreteria tecnica del PNRR, dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, contenute nei tre decreti del Presidente del Consiglio menzionati in precedenza.

Tra gli altri profili su cui è intervenuta la legge di conversione, vi sono lo stanziamento di risorse a favore del MEF per il monitoraggio degli interventi e l'audit del PNRR, la fissazione di una scadenza semestrale, invece che annuale, per la relazione della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, il rafforzamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, le regole sulle modalità di produzione di basi di dati ISTAT per l'attuazione del PNRR e la previsione di una misura di programmazione per favorire l'accessibilità marittima e la resilienza delle infrastrutture portuali (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili).

### ***2.1 La composizione della Cabina di regia e il ruolo del Consiglio dei ministri***

Ricordiamo che la Cabina di regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal Presidente del Consiglio, è l'organo a composizione variabile cui sono attribuiti poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77/2021.

La legge di conversione del decreto-legge integra la composizione della Cabina di regia prevedendo che **alle sedute partecipino di diritto il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)** quando sono esaminate questioni di interesse locale. Nella versione iniziale del decreto-legge n. 77/2021 era prevista la partecipazione di diritto, accanto al Presidente del Consiglio e ai Ministri e Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, solo dei Presidenti di Regioni e Province autonome, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nei casi di trattazione di questioni di interesse regionale. L'estensione prevista dalla legge di conversione è volta ad assicurare un più pieno coinvolgimento delle istanze locali, in linea con la raccomandazione formulata dalle istituzioni europee che l'attuazione del PNRR costituisca un impegno ampiamente condiviso.

Con riferimento alle attività della Cabina di regia, la legge di conversione richiede un **focus sulle politiche del lavoro in favore dei giovani e delle donne**: la relazione

sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa alle Camere con cadenza semestrale, deve avere specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Inoltre, la relazione e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle eventuali criticità attuative devono essere presentati, oltre che alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997 (tramite il Ministro per gli affari regionali), anche al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 77/2021 (tramite la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77/2021).

Di particolare rilievo è l'introduzione di **uno specifico richiamo alle competenze del Consiglio dei ministri**, per rimarcare il ruolo rispetto alla Cabina di regia. A tal fine, nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77/2021, sui poteri e i compiti della Cabina di regia, viene specificato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 400/1988 riguardo alle attribuzioni del Consiglio dei ministri. Inoltre, il nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77/2021 prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire singole questioni al Consiglio dei ministri affinché quest'ultimo stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Nella medesima prospettiva di un più stretto rapporto con il Consiglio dei ministri va letta la previsione per la quale la Cabina di regia è tenuta a riferire, e non semplicemente aggiornare, periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento del PNRR (articolo 2, comma 2, lettera f, del decreto-legge n. 77/2021).

## **2.2 Allocazione territoriale delle risorse del PNRR**

Nel nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 2 è introdotta una disposizione sull'allocazione territoriale delle risorse per gli interventi del PNRR. Viene richiesto, a livello normativo, alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi stessi, **almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente**, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia **destinato alle regioni del Mezzogiorno**, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio ha il compito di verificare, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77/2021, che questo obiettivo sia rispettato e di sottoporre, ove necessario, gli eventuali casi di scostamento

alla Cabina di regia, che adotta le misure correttive occorrenti e propone eventuali misure compensative.

### ***2.3 Continuità dell'azione amministrativa: sospensione dei rientri di personale di altre amministrazioni***

All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, la legge di conversione ha inserito una previsione di tipo organizzativo per rispondere all'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al PNRR. A tal fine, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia per il PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione delle disposizioni che determinano il rientro presso l'amministrazione statale di provenienza del personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche<sup>4</sup> titolari di interventi previsti nel PNRR o nel PNC, ad esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Resta ferma la possibilità di revoca o di non rinnovo dell'incarico ai sensi della disciplina vigente.

### ***2.4 Il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale***

La legge n. 108/2021 ha integrato l'articolo 3 del decreto-legge n. 77/2021 prevedendo che tra i soggetti rappresentati nel Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale vengano inseriti anche **Roma Capitale e le organizzazioni della cittadinanza attiva**. È inoltre previsto che i componenti siano individuati non solo, come già indicato nella versione originaria del decreto-legge n. 77/2021, sulla base della maggiore rappresentatività, ma anche della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio a cui è demandata l'istituzione del Tavolo permanente.

---

<sup>4</sup> E' richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Tavolo permanente è stato istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021, il cui allegato elenca i soggetti che partecipano al Tavolo permanente accanto ai rappresentanti del Governo e degli enti territoriali<sup>5</sup>.

Il d.P.C.M prevede che il Presidente del Consiglio può individuare con proprio decreto **un coordinatore del Tavolo permanente**, scegliendolo tra persone che posseggono elevate competenze e comprovata esperienza nel partenariato economico, sociale e territoriale. Il coordinatore convoca il Tavolo permanente e ne fissa l'ordine del giorno, sulla base del quale convoca altresì i componenti del Governo, quando vengono trattate questioni di rispettiva competenza.

Quando ne ravvisi la necessità, secondo gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, il coordinatore del Tavolo permanente potrà **invitare a partecipare a singole riunioni anche altri soggetti** tra quelli indicati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 77/2021, inclusi i soggetti rappresentati nel CNEL e quelli che già partecipano alla base associativa di organismi rappresentativi inclusi nel Tavolo, in particolare del Forum del terzo settore e dell'Osservatorio civico PNRR.

Il d.P.C.M dispone che i rappresentanti dei soggetti, degli enti e degli organismi che partecipano al Tavolo permanente siano individuati nei vertici amministrativi o istituzionali, con possibilità di delegare per alcune specifiche riunioni soggetti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto delle riunioni medesime. Riprendendo quanto stabilito nel decreto-legge n. 77/2021, viene infine ribadito che ai componenti del Tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che il supporto alle attività del Tavolo è assicurato dalla Segreteria tecnica del PNRR.

---

<sup>5</sup> Si tratta dei seguenti soggetti: Associazione bancaria italiana, Alleanza Cooperative, ANCE, ANCI, CGIL, CIDA (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità), CISAL (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), CISL, CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti), CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari), Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali, Confagricoltura, Confartigianato-CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) – Casartigiani (Confederazione autonoma sindacati artigiani), Coldiretti, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Confetra (Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica), Confindustria, Confitarma, Confisal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori), Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, Conferenza dei rettori delle università italiane, Forum nazionale del terzo settore, Osservatorio civico PNRR, Rete professioni tecniche, Roma Capitale, UGL (Unione generale del lavoro), UIL, UPI.

## **2.5 L'istituzione della Segreteria tecnica del PNRR e dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione**

Come anticipato, due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2021 hanno istituito presso la Presidenza del Consiglio le due strutture di missione previste rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 77/2021, ossia la Segreteria tecnica del PNRR e l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Entrambe operano fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

La **Segreteria tecnica del PNRR** è collocata alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Essa può avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente statale, regionale e locale e da enti vigilati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021.

L'**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione** è istituita presso il **DAGL** (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, della Presidenza del Consiglio). Essa opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'AIR del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 144/1999.

A ciascuna delle due strutture è **preposto un coordinatore**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, con incarico di livello dirigenziale generale, scelto tra soggetti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della struttura<sup>6</sup>.

In aggiunta al coordinatore, i d.P.C.M. assegnano a ciascuna struttura un contingente di personale, comprensivo di dirigenti e personale non dirigenziale, e un contingente di esperti, che possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione e devono disporre di adeguata professionalità nelle materie di competenza della struttura. Gli stessi decreti definiscono il trattamento economico spettante alle diverse categorie.

## **2.6 Coordinamento della fase attuativa: tavoli di settore e territoriali e risorse umane per gli interventi nel settore del turismo**

Nella disciplina relativa al coordinamento della fase attuativa degli interventi del PNRR (articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021) viene inserito un nuovo comma 5-bis che, nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più

<sup>6</sup> I relativi incarichi sono stati conferiti dal Presidente del Consiglio rispettivamente il 26 agosto 2021 (Segreteria tecnica del PNRR) e il 15 settembre 2021 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione).

rappresentative, impegna ciascuna delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR a prevedere lo svolgimento di **periodici tavoli di settore e territoriali** 'finalizzati e continui' **sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali** sulle filiere produttive e industriali, nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali, assicurando inoltre un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti.

I nuovi commi da 6-*bis* a 6-*quater* contengono invece specifiche previsioni volte ad agevolare l'acquisizione di risorse di personale da parte del Ministero del turismo e dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per le finalità strettamente connesse al coordinamento della fase attuativa degli interventi del PNRR, essenziale per l'efficace realizzazione delle misure di incentivazione e sostegno del settore.

### ***2.7 Risorse del MEF per compiti di monitoraggio e audit del PNRR***

Per avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il MEF per il 2021 viene autorizzato ad assumere un contingente di 50 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze<sup>7</sup>.

Presso la Ragioneria generale è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale dedicata a consulenza, studio e ricerca per le finalità di audit del PNRR e monitoraggio anticorruzione. Per le medesime finalità, il MEF può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

### ***2.8 L'attività della Corte dei conti e i controlli anticorruzione***

Per quanto riguarda le attribuzioni della **Corte dei conti** relative al controllo successivo sulla gestione delle risorse del PNRR, si prevede che la Corte **riferisca almeno semestralmente al Parlamento** (non annualmente come inizialmente stabilito dal decreto-legge n. 77/2021) sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994.

Viene puntualizzato che, anche nel caso di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR e Guardia di Finanza per rafforzare il

<sup>7</sup> Articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 77/2021, come modificato in sede di conversione.

controllo e la prevenzione di frodi e corruzione, restano ferme le competenze dell'ANAC in materia.

### **2.9 Basi di dati ISTAT ai fini dell'attuazione del PNRR**

Il nuovo articolo 11-*bis* del decreto n. 77/2021 disciplina le **modalità di produzione di basi di dati** mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi, **ai fini dell'attuazione del PNRR**. Le previsioni normative sono espressamente adottate "in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi".

La norma affida all'ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, il compito di produrre, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, le **informazioni statistiche necessarie a soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva**<sup>8</sup>. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati sono tenute a **consentire l'accesso all'ISTAT**; sono escluse dall'accesso la banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981 (istituito presso il Ministero dell'interno e volto alla raccolta delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità) e la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Le operazioni per la produzione delle base di dati ISTAT devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati. Tali operazioni sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Istituto, che specifica gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. Quando sono coinvolti dati

---

<sup>8</sup> È previsto che i dati raccolti in questo contesto dall'ISTAT, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possano essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni sullo scambio di dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679<sup>9</sup>, i provvedimenti del Presidente dell'ISTAT devono essere adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Per semplificare l'adempimento da parte dell'ISTAT dell'obbligo, imposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, di fornire agli interessati le informazioni sul trattamento<sup>10</sup>, è previsto che tali informazioni vengano fornite mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

### **2.10 Le misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR**

Il nuovo articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 77/2021 prevede alcune misure volte ad assicurare un adeguato **supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**, di cui all'articolo 3 della legge n. 18/2009 (con la quale sono stati ratificati la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo Protocollo opzionale), in attuazione del PNRR. In particolare, si prevede che per il monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano, la Segreteria tecnica di cui al d.P.C.M. 25 ottobre 2018<sup>11</sup>, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303/1999<sup>12</sup>, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L'articolo 4-*bis* precisa la composizione e le caratteristiche del contingente di esperti della Segreteria e gli stanziamenti di spesa autorizzati; un decreto del Presidente del Consiglio definirà le modalità di formazione del contingente di esperti della Segreteria e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

---

<sup>9</sup> Le menzionate disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 – *General Data Protection Regulation, GDPR* – riguardano rispettivamente: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (articolo 9); i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10).

<sup>10</sup> Articoli 13 e 14 del GDPR.

<sup>11</sup> Si tratta della segreteria tecnica a supporto della Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione delle politiche volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. La struttura di missione è stata successivamente soppressa, ma la segreteria tecnica è stata prorogata, da ultimo dall'articolo 1, comma 367 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

<sup>12</sup> L'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 303/1999 dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione.

## **2.11 Il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili**

Con la legge di conversione viene inserita tra le disposizioni in materia di governance del decreto-legge n. 77/2021 anche una previsione che introduce nell'ordinamento il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, quale misura di **programmazione volta a consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali** ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici (nuovo articolo 6-*bis*).

Il Piano dovrà essere approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 108/2021, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marittimo, il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del Codice dell'ambiente, che disciplina l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

È previsto che le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della legge n. 241/1990, che deve essere convocata dall'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice dell'ambiente, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta.

### **3. Il rafforzamento della Rete governativa permanente sull'attuazione del programma di Governo**

Una nuova disposizione che ha una valenza più ampia rispetto alla realizzazione del PNRR ma svolge un ruolo chiave anche nel contesto del Piano è il nuovo articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 77/2021 dedicato al rafforzamento della Rete governativa permanente sull'attuazione del programma di Governo. La Rete fa parte della strategia presentata lo scorso giugno dal Governo, che prevede anche un nuovo metodo operativo consistente nell'assegnazione ad ogni amministrazione di obiettivi da perseguire, con target specifici di decreti da adottare<sup>13</sup>.

La Rete è coordinata dall'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministero è tenuto a istituire all'interno degli Uffici di diretta collaborazione. Ad essa è attribuito il compito specifico di curare la costante attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative e il recupero dell'arretrato di quelli non adottati.

Si tratta quindi di un'iniziativa che si inquadra nel contesto dell'impegno del Governo ad assicurare la tempestiva attuazione della legislazione e lo smaltimento dello stock di arretrato in termini di provvedimenti attuativi. Nell'articolo 8-*bis* il rafforzamento della Rete è giustificato richiamando, accanto all'obiettivo generale di garantire una più efficace attuazione del programma di Governo, quello di favorire la trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative e l'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio.

### **4. Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021**

Tra le misure volte a assicurare l'immediata attuazione degli interventi del PNRR adottate negli ultimi mesi vanno menzionati i decreti con cui:

- sono state individuate le amministrazioni centrali (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio) deputate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, in quanto titolari di specifici interventi (d.P.C.M. 9 luglio 2021);

---

<sup>13</sup> Cfr. il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 23 del 10 giugno 2021 e la Relazione al Consiglio dei ministri del Sottosegretario Garofoli "Criteri operativi per l'efficace attuazione del programma di Governo", 10 giugno 2021.

- sono stati ripartiti tra le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR sia il contingente di personale non dirigenziale dedicato sia le risorse finanziarie per il reclutamento degli esperti (d.P.C.M. 28 luglio 2021);
- sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021).

Nella prima informativa al Consiglio dei Ministri in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure previste dal PNRR, dello scorso 23 settembre<sup>14</sup>, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno fornito alcune interessanti indicazioni sul **metodo di lavoro**. È stato anzitutto ricordato che in allegato alla Decisione del Consiglio con cui a livello europeo è stato definitivamente approvato il PNRR sono elencati gli investimenti e le riforme, divise per missioni e componenti, indicando per ogni investimento e riforma i traguardi qualitativi (milestones) e gli obiettivi quantitativi (targets) al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle risorse.

Nel primo monitoraggio l'attenzione si è concentrata sui **milestone e target da conseguire entro il 31 dicembre 2021** da parte delle diverse amministrazioni competenti. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, a **ogni amministrazione** è stato richiesto di trasmettere alla Presidenza del Consiglio e al MEF un **preciso piano di adozione** delle riforme e di compiuta realizzazione degli interventi da attuare entro il 31 dicembre 2021, in modo da consentirne il monitoraggio. I Ministeri sono chiamati anche a presentare **proposte di norme attuative abilitanti** ritenute necessarie, negli ambiti di competenza, per proseguire nell'attuazione del Piano.

Ogni Ministro dovrà inoltre far pervenire, entro cinque giorni dalla data di convocazione della Cabina di regia a cui è chiamato a partecipare, un documento che illustri lo **stato di avanzamento** delle riforme e dei progetti di competenza, con un focus su quelli da attuare entro il primo semestre del 2022, l'**impostazione** che il Ministro intende seguire sui principali progetti di sua competenza e **gli ostacoli e le criticità** eventualmente riscontrati.

---

<sup>14</sup> La relazione è disponibile sul sito web del governo all'indirizzo [https://www.governo.it/sites/governo.it/files/MONITORAGGIO\\_E\\_STATO\\_DI\\_ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR NEL 2021.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/MONITORAGGIO_E_STATO_DI_ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR NEL 2021.pdf).

La governance del Piano viene quindi ad assumere una **natura dinamica e interattiva, che permette di attivare gli strumenti normativi e amministrativi a disposizione** per risolvere i problemi.

### **5. Le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato per la selezione dei progetti PNRR**

Come anticipato, lo scorso ottobre la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato un documento denominato "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"<sup>15</sup>.

Il documento sottolinea anzitutto che i piani nazionali di ripresa e resilienza sono programmi *performance-based*, incentrati su milestone e target. Viene osservato che le singole amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR hanno individuato per gli investimenti e le riforme nei loro ambiti di competenza circa 1000 tra milestone e target sino a giugno 2026, di cui 527 di rilevanza europea ai fini dell'erogazione delle risorse RRF. Per riuscire a rispettare i tempi, è richiesto alle Amministrazioni centrali di 'qualificare' e 'indirizzare' sin dall'inizio gli interventi in modo da assicurare risultati coerenti con il Piano.

In particolare, per tutti gli interventi finanziati dal Piano va seguita una serie di principi generali:

- **sana gestione finanziaria**, in particolare in materia di prevenzione del conflitto di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati;
- rispetto della normativa nazionale ed europea, incluse le regole sugli **aiuti di Stato**;
- principio del '**do not significant harm**', per cui nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 (c.d. Taxonomy);
- principio del contributo agli obiettivi climatici e della transizione digitale, ove pertinenti (c.d. **tagging**, art. 18, par.4, lett. e) ed f) del Regolamento UE 2021/241);

<sup>15</sup> V. la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e il relativo allegato, [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare\\_n\\_21\\_2021/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_21_2021/index.html).

- **obbligo di conseguimento** di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- **assenza del doppio finanziamento** degli stessi costi da parte della RRF e di altri programmi dell'Unione o risorse ordinarie del bilancio statale;
- ammissibilità a carico del PNRR solo delle spese di **personale specificamente dedicato** ai progetti di cui le amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione;
- obblighi di comunicazione e informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea – NGEU e la presenza dell'emblema dell'Unione europea;
- perseguimento delle **priorità trasversali** (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e delle future generazioni, superamento dei divari territoriali).

Inoltre, il documento della Ragioneria generale fornisce **indicazioni puntuali** per la realizzazione dei progetti PNRR non attuati direttamente dall'amministrazione (progetti 'a titolarità'), bensì da altri organismi pubblici o privati selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR (**progetti 'a regia'**). In particolare nelle parti 1) e 2) delle Istruzioni vengono indicati gli **elementi per predisporre, rispettivamente, avvisi pubblici e leggi di finanziamento** nell'ambito del PNRR. Nella parte 3) sono invece fornite indicazioni comuni, valide per tutti i progetti 'a regia', propedeutiche all'avvio dei progetti stessi (ad esempio, riguardanti l'atto di approvazione della graduatoria, la procedura di convenzionamento, il codice unico di progetto e così via).

## **6. Le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni**

L'efficace realizzazione degli interventi previsti nel PNRR richiede, accanto alla definizione di un adeguato sistema di governance, il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa. Questa esigenza è al centro del **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con il quale sono state introdotte "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

### *Reclutamento*

Il decreto-legge n. 80 è suddiviso in tre Titoli. Il Titolo I è dedicato al **rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni**.

Al suo interno vengono disciplinate le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle pubbliche amministrazioni e le misure urgenti per consentire alle amministrazioni di attivare, attraverso contratti di apprendistato, specifici progetti di formazione e lavoro volti all'acquisizione di competenze di base e trasversali nonché all'orientamento professionale di diplomati e studenti universitari. Sono inoltre stabilite misure per la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito. In particolare, vengono modificate: la disciplina relativa all'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, prevedendo un'ulteriore area funzionale destinata al personale di elevata qualificazione e rivedendo i criteri di progressione all'interno della stessa area e le modalità di progressione tra aree; la disciplina dei criteri di accesso alla qualifica di dirigente di prima e seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali; la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, limitando i casi in cui è necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Vengono inoltre delineate misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti per le attività di coordinamento istituzionale, gestione, monitoraggio e controllo del PNRR<sup>16</sup>, nonché presso il MEF e presso le Ragionerie territoriali per le attività di audit, anticorruzione e trasparenza. Ulteriori disposizioni riguardano le assunzioni da parte del Ministero della cultura e la possibilità di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.

### *Formez e SNA*

Sempre nel Titolo I sono contenute anche alcune previsioni volte a **valorizzare le funzioni di Formez PA e della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)** in relazione all'attuazione del PNRR.

---

<sup>16</sup> L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021. A questa disposizione è stata data attuazione attraverso il d.P.C.M. 9 luglio 2021.

In particolare, viene attribuita a Formez PA la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR nei confronti dei soggetti associati e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. L'ambito di operatività di Formez PA viene esteso alla predisposizione e organizzazione, su richiesta delle amministrazioni, di procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, alla predisposizione di modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR e all'assistenza delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, di cui deve essere assicurata l'omogeneità a livello territoriale. Con riferimento al settore servizi e assistenza tecnica, che ora include anche il supporto al PNRR, rientrano tra i compiti del Formez PA lo sviluppo di forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, l'attività di analisi, studio e ricerca in favore delle amministrazioni regionali e locali per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, l'elaborazione di modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda la SNA, tra gli obiettivi dell'attività di formazione post-laurea svolta per i dipendenti pubblici viene previsto anche quello di promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di diretta collaborazione dei diversi Ministri. Le competenze della SNA sono integrate con il riferimento all'attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel PNRR.

#### *Predisposizione di Piani integrati di attività e organizzazione*

Tra le disposizioni del decreto-legge n. 80/2021 di particolare rilievo vi è l'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, che introduce l'obbligo per le PA di dotarsi di un "**Piano integrato di attività e organizzazione**", quale strumento volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Si tratta di un Piano di durata triennale che le pubbliche amministrazioni (escluse le scuole e le istituzioni educative) devono costantemente aggiornare, entro il 31 gennaio

di ogni anno, per definire, in particolare: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; strumenti e fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa e raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno e la pianificazione delle attività.

Nel Piano devono essere inoltre definite le **modalità di monitoraggio degli esiti**, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi con gli strumenti di cui al decreto legislativo n. 150/2009 (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo n. 198/2009 (sui ricorsi per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici). Il Piano è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione e sul portale del Dipartimento della funzione pubblica.

#### *Misure organizzative in vari ambiti*

Il Titolo II del decreto-legge n. 80 stabilisce le **misure organizzative per l'attuazione dei progetti del PNRR** nell'ambito dell'**innovazione tecnologica e della transizione digitale**, con il reclutamento di personale esperto presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e il rafforzamento dell'Agenda per l'Italia Digitale. Un secondo ambito è quello della giustizia ordinaria e amministrativa, che esula dall'oggetto di questa circolare. Il Titolo II-bis del decreto-legge n. 80, aggiunto in sede di conversione, stabilisce **misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**. Queste misure includono: l'assunzione di personale e l'istituzione di una struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica; l'avvalimento da parte dello stesso ministero di personale dell'ENEA e dell'ISPRA; misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale; la nomina di un 'inviato speciale per il cambiamento climatico', con il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

Il Direttore Generale

**Micossi**